

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “*professore emerito*” e di “*professore onorario*” in relazione a quanto disposto dall’art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, così come modificato dall’art. 15, comma 2, della legge n. 311/1958.
2. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, attribuibili esclusivamente a professori ordinari che abbiano fornito un contributo di particolare rilevanza all’avanzamento della loro disciplina e che abbiano apportato un notevole prestigio all’Università degli Studi Roma Tre.
3. Ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche.

Articolo 2 - Requisiti

1. Il conferimento del titolo di “*professore emerito*” può essere proposto per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell’accoglimento delle dimissioni.
2. Il conferimento del titolo di “*professore onorario*” può essere proposto per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell’accoglimento delle dimissioni.
3. La proposta di conferimento di entrambi i titoli può riguardare esclusivamente docenti che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
 - b) non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
 - c) non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in ordine all’attività scientifica e didattica;
 - d) non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
 - e) siano in quiescenza da non oltre 12 mesi.

4. I candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario, oltre a essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, devono aver apportato un contributo di particolare rilevanza alla disciplina, comprovato da pubblicazioni di alto profilo nazionale e/o internazionale e/o dall'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici.

Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario deve essere presentata da almeno dieci proponenti, di cui almeno 5 professori ordinari, al Direttore del Dipartimento cui il candidato apparteneva al momento della cessazione dal servizio. Alla proposta è allegato un breve profilo curricolare in relazione ai requisiti previsti dall'art. 2.

2. In merito alla proposta si esprime il Consiglio del Dipartimento, previa determinazione della Giunta, nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, con il *quorum* deliberativo dei due terzi degli aventi diritto di voto.

3. La proposta è infine sottoposta all'approvazione del Senato Accademico, che si esprime in merito con votazione riservata alla componente dei professori di prima fascia e con il *quorum* deliberativo dei due terzi degli aventi diritto di voto.

4. In caso di approvazione del Senato Accademico, la proposta è inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca, per il provvedimento finale di competenza.

Articolo 4 - Norme finali

1. Il termine di dodici mesi indicato all'art. 2, comma 3, lett. e) si applica alle proposte relative a docenti cessati dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.